

Roma, 15 Marzo 2024

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati

**Seconda Integrazione Notiziario n.18
Stagione 2023/2024**

Di seguito si riportano i relativi provvedimenti disciplinari degli incontri del Campionato Juniores B.

ATHENA SC - NAUTILUS N. ROMA del 10/03/2023 Juniores B

Nel corso della gara valevole per il campionato di pallanuoto maschile Categoria JUNIORES B svolto presso l'impianto "Palagalli" di Civitavecchia, veniva segnalato dall'arbitro designato che nel corso della IV° frazione di gioco, l'atleta della Società NAUTILIUS N. ROMA Sig. FRANCESCO RIEM (tessera 857236) subiva un serio infortunio, allegando certificazione sanitaria.

L'atleta, come documentato dal referto allegato al verbale di gara redatto dal medico di servizio presente, era costretto ad abbandonare l'impianto natatorio di Civitavecchia per essere soccorso al più vicino ospedale, avendo riportato una profonda ferita lacero-contusa al setto nasale.

Con mail trasmessa in data 11/03 u.s., un dirigente della società NAUTILIUS N. ROMA segnalava che l'infortunio riportato dal proprio atleta Sig. FRANCESCO RIEM, non era stato cagionato, purtroppo, da uno scontro fortuito di gioco, bensì da un atto intenzionale di violenza ed efferatezza inusitata, precisando altresì che in precedenza anche altri atleti della medesima squadra NAUTILIUS N. ROMA e, precisamente, i giocatori Emanuele Pugliara (tessera 620445) e Valerio De Lillo (tessera 973567), erano state vittime di analoghi tentativi di violenza ad opera dello stesso atleta della squadra avversaria.

Il tesserato provvedeva ad allegare il filmato della gara nonché le fotografie del proprio atleta, che ha riportato una profonda ferita lacero-contusa sulla piramide nasale, necessitando di molteplici punti di sutura ad opera dei sanitari del pronto soccorso a cui era stato costretto a rivolgersi ricoverandosi.

Tutto ciò premesso il GSR;

Visto il referto arbitrale, da cui si desume agevolmente che l'arbitro non si fosse avveduto nella circostanza dell'episodio di violenza consumato, perché girato a seguire il gioco in altra parte del campo, tant'è che lo stesso, attirato dalle urla dei presenti che si avvedevano del viso dell'atleta rimasto completamente coperto dal suo sangue, si limitava a sospendere il gioco disponendo l'uscita degli atleti interessati dal campo di gara;

Visto l'art. 59 del regolamento di giustizia sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Federale n. 2 del 29/02/2016, che consente al Giudice sportivo regionale di assumere ogni elemento probatorio ritenuto utile sulla vicenda segnalata da soggetti tesserati;

Visto il referto allegato al verbale di gara redatto dal medico di servizio;
Vista la documentazione fotografica dell'atleta minore Francesco RIEM trasmessa dalla società NAUTILIUS N. ROMA, dal cui esame si evince in modo evidente che l'atleta è stato vittima di un morso alla piramide nasale che gli ha provocato la necessità di ricoverarsi presso il vicino ospedale Bambino Gesù di Palidoro, subendo gravi reliquati postumi purtroppo permanenti;

Visto l'art. 5 del Codice di comportamento sportivo che fa espresso divieto, tra l'altro, ai tesserati, gli atleti e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di "astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive";

Visti gli artt. 17 e 25, comma 3 lettera b) del regolamento di giustizia sportiva;

Visto altresì l'art. 24.2 inerente le "Modalità di Applicazione ed Esecuzione delle Sanzioni" delle "Norme Organizzative Generali della Pallanuoto" approvate con Deliberazione del Consiglio Federale n. 131 del 14/12/2023;

Tutto ciò premesso e ritenuto il GSR

DISPONE

- 1) di irrogare a carico dell'atleta MATTIA ROMANO (tessera 840152) appartenente alla Società ATHENA SC, la sanzione disciplinare della squalifica da qualsiasi competizione sottoposta a controllo federale fino al 30 agosto 2025, ai sensi dell'art. 27, lettera B), comma e) del Regolamento di Giustizia sportiva, in ragione della intenzionalità ed estrema gravità del riferito documentato atto di violenza consumato in danno di un proprio avversario, aggravato dagli analoghi tentativi dello stesso atto violento in danno di altri atleti nonché da motivi futili ed ingiustificati, stante l'andamento della gara che vedeva la squadra avversaria, nel corso dell'ultima frazione di gioco, prevalere con un punteggio sensibilmente superiore;
- 2) di comunicare all'interessato atleta MATTIA ROMANO ed alla Società ATHENA SC con cui risulta tesserato, che avverso il presente provvedimento disciplinare potrà essere fatto ricorso alla Corte Sportiva d'Appello (Corte Federale d'Appello) entro il termine di cui all'art. 59, comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN (sette giorni), che decorreranno dalla notifica del presente provvedimento;
- 3) di disporre a carico della Società ATHENA SC l'ammenda automatica di euro 200,00 per il grave atto di intenzionale violenza consumato dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 9.14 RT PN .